



Possibilità che il socio unico di una snc, successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento di legge, nomini sé stesso come liquidatore senza una delibera formale

Gli articoli di riferimento sono:

L'art. 2275 c.c. in materia di società semplice, applicabile per le snc, che stabilisce che in assenza di regole statutarie sulla liquidazione la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti i soci

L'art. 2309 c.c.: La deliberazione dei soci o la sentenza che nomina i liquidatori ... devono essere entro trenta giorni dalla notizia della nomina depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese

l'art. 2300 c.c. Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione

In linea generale è richiesta ed è necessaria una deliberazione dei soci, che non può che essere tramite l'intervento di un notaio, dal momento che non è prevista una assemblea dei soci nelle società di persone.

Solo l'atto notarile dà garanzia della formazione libera e consapevole della volontà di tutti i soci e rispetta la richiesta espressa dell'art. 2309 c.c..

Nel solo caso di socio unico che nomina sé stesso liquidatore, data la coincidenza di soggetto che decide (il socio) e soggetto nominato e obbligato all'adempimento pubblicitario (il liquidatore) si ritiene superflua una deliberazione espressa.

Per quanto sopra specificato IL CONSERVATORE

DISPONE

l'ufficio Registro delle imprese accetta la nomina da parte del socio unico di sé medesimo alla carica di liquidatore della società in nome collettivo, formalizzata con la sola firma digitale di detto socio unico/liquidatore apposta sulla pratica di comunicazione della propria nomina, in presenza di una causa di scioglimento di diritto e salva diversa disposizione dei patti sociali.

Questa disposizione si applica anche alle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'unico socio sia un accomandatario.

In tutti gli altri casi (pluralità dei soci o socio unico che nomina persona diversa alla carica di liquidatore) l'ufficio chiederà obbligatoriamente la delibera rogata o autenticata da notaio.

Ancona, 24/06/2022

Il Conservatore
Dr. Fabrizio Schiavoni